

Ai gentili clienti
Loro sedi

Comunicazione "black list" per il 2015: scadenza al 20 settembre 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 20 settembre 2016 scade il termine per l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015. Si ricorda che l'adempimento in parola è stato prorogato dall'Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 24.03.2016), posto che l'originario termine per l'effettuazione dell'adempimento, era stato individuato in quello previsto per il c.d. "spesometro" vale a dire 11.4.2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.** A questo proposito, si rammenta che **sono tenuti all'adempimento** in esame, i soggetti titolari di partita IVA che intrattengono rapporti commerciali con soggetti (aventi la qualifica di "operatori economici") **residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L'art. 21 del decreto semplificazioni fiscali**, in vigore dallo scorso 13.12.2014, **ha semplificato significativamente le modalità con cui adempiere all'obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list prevedendo che: i) la comunicazione sia effettuata con frequenza annuale** (in luogo di quella mensile/trimestrale), mediante la compilazione del modello polivalente, introdotto con Provv. Dir. Agenzia Entrate 94908/2013; **ii) le operazioni siano comunicate se di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro** (in luogo dei previgenti € 500,00 per operazione). Si rammenta che, **l'omissione della comunicazione black list**, oppure l'esposizione nella stessa di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione – ai sensi dell'art. 1, co. 3, D.L. 40/2010 – della **sanzione amministrativa** di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, **elevata al doppio**. In particolare, la **sanzione va da € 250 a € 2.000, ai fini in esame la stessa è elevata da € 500 a € 4.000**. Sul punto, si segnala che è riconosciuto al contribuente il rimedio del **ravvedimento operoso**, a norma dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 (C.M. 53/E/2010, par. 4.).

Premessa

L’Agenzia delle Entrate, con provv. 25.3.2016 n. 45144, **ha disposto il differimento al 20.9.2016 del termine per la comunicazione:**

- delle **operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati a fiscalità privilegiata** di cui al **DM 4.5.99 e al DM 21.11.2001** (c.d. “paradisi fiscali”);
- **relativa al 2015.**

La scadenza del 20.9.2016 opera in deroga a quella “ordinaria” prevista dall’art. 8 co. 2 del provv. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 94908, fissata al 10 aprile dell’anno successivo (per le comunicazioni relative al 2015 si tratta dell’11.4.2016, cadendo il termine legale di domenica) per i soggetti che liquidano l’IVA con periodicità mensile, ovvero al 20 aprile dell’anno successivo per i rimanenti soggetti, **con riferimento ai seguenti adempimenti:**

- **comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto** (c.d. “spesometro”), di cui all’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;
- **comunicazione delle operazioni relative al turismo effettuate con denaro contante**, di cui all’art. 3 co. 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44;
- **comunicazioni dovute dalle imprese che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo**, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili (se viene utilizzato il “modello polivalente”).

Osserva

Come si evince dalle motivazioni al provv. 25.3.2016, **la proroga del termine per la comunicazione “black list” relativa al 2015 si è resa necessaria** *“per consentire ai contribuenti di transitare più agevolmente dalla modalità di comunicazione (...) su base mensile e trimestrale a quella su base annuale”*; come precisato dal comunicato stampa del 24.3.2016 della stessa Agenzia delle Entrate, in particolare, **la proroga permetterebbe agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni.**

Per i contribuenti che hanno comunque inviato le comunicazioni “black list” relative al 2015, entro i termini dell’11.4.2016 o del 20.4.2016 (a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA), **appare ovvio ritenere che non vi sia più alcun obbligo di reinviare i medesimi dati, in quanto già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.**

Operazioni Black list - TERMINI DI INVIO			
Annualità di riferimento	Liquidazione Iva nell'annualità di riferimento	Termine ultimo trasmissione	Termine prorogato dal comunicato stampa del 24.03.2016
2015	Mensile	11 Aprile 2016 (poiché il 10 cade di domenica)	<u>20 settembre 2016</u>
	Trimestrale	20 Aprile 2016	
	Annuale		

A questo punto, a pochi giorni dalla scadenza dell'adempimento **si ritiene opportuno riepilogare la disciplina**

Soggetti tenuti alla comunicazione dei costi black list

Sono tenuti all'adempimento in esame, i soggetti titolari di partita IVA che intrattengono rapporti commerciali con soggetti (aventi la qualifica di "operatori economici") **residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.**

Osserva

L'adempimento è disciplinato dall'art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73. **La comunicazione avviene compilando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente** barrando, nel rigo BL002, il codice 2 "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono **essere comunicate le seguenti operazioni**, se registrate o soggette a registrazione:

- **cessioni di beni;**
- **acquisti di beni;**
- **prestazioni di servizi rese;**
- **prestazioni di servizi ricevute,**

le quali vedono come **controparte un operatore economico residente o localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.**

Osserva

Devono essere in ogni caso comunicate, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi di fatturazione e di registrazione, **le prestazioni di servizi che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA per carenza del requisito di territorialità.**

Esclusione per le operazioni di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 21 del DLgs. 175/2014, **le quali decorrono dal periodo d'imposta 2014**, è stato previsto l'obbligo di comunicare **le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.**

Nelle circolari 30.12.2014 n. 31 e 19.2.2015 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il limite di 10.000,00 euro deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate** nell'anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un **operatore Italiano che effettua operazioni commerciali con due operatori residenti in paesi Black List** (azienda Alfa e Azienda Beta)

	Soggetto Alfa	Soggetto Beta	Totale
Cessione beni	3.000,00	3.000,00
Prestazione servizi	6.000,00	6.000,00
Prestazioni servizi ricevute			
Acquisti di beni	5.000	5.000
		2.000	2.000
Totale	9.000,00	7.000	16.000

In tal caso, posto che **la soglia** in argomento **dove essere intesa con riguardo alla sommatoria di tutte le operazioni intercorse con gli operatori black list**, la **comunicazione sarà dovuta poiché detto limite annuale risulta ampiamente superato.** A nulla rileva, a tal fine, che, con riferimento alla singola controparte, **il limite di euro 10.000,00 non sia superato.**

È, quindi, sufficiente che **l'operatore italiano ecceda**, in via cumulativa, **la soglia di 10.000,00 euro perché lo stesso sia tenuto a segnalare tutte le operazioni che vedono come controparti gli operatori economici residenti o localizzati nei "paradisi fiscali"**, comprese quelle di importo di carattere scarsamente significativo.

Individuazione dei "paradisi fiscali"

L'obbligo di comunicazione riguarda **le operazioni con controparti aventi sede**, residenza o domicilio in Stati o territori inseriti nelle "*black list*" di cui ai DM 4.5.99 e 21.11.2001.

Osserva

Ai fini della sussistenza dell'obbligo, è sufficiente che **lo Stato estero sia ricompreso in uno solo dei due elenchi sopra menzionati**. Inoltre, in virtù del rinvio della norma ai soli "Stati o territori", e non ai regimi fiscali contenuti nelle due liste in questione, **non devono essere considerate le limitazioni contenute negli artt. 2 e 3 del DM 21.11.2001** (quest'ultimo abrogato dal DM 30.3.2015).

Visto che, ai fini della sussistenza dell'obbligo, **è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste**, risultano ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30.3.2015 e poi dal DM 18.11.2015, i quali hanno eliminato dalla lista nera del DM 21.11.2001 rispettivamente Filippine, Malaysia e Singapore, nonché Hong Kong. I **rapporti con tali Stati continuano**, quindi, **ad essere monitorati ai fini dell'obbligo di comunicazione in esame**, in quanto tali Stati fanno tuttora parte del DM 4.5.99.

Sulla base di quanto detto, l'elenco degli Stati rilevanti ai fini dell'obbligo di comunicazione è il seguente.

ELENCO PAESE / TERRITORI BLACK LIST	
ALDERNY	KIRIBATI – EX ISOLE GILBERT
ANDORRA	LIBANO
ANGUILLA	LIBERIA
ANTIGUA	LIECHTESTEIN
ANTILLE OLANDESI	MACAO
ARUBA	MALDIVE
BAHAMAS	MALESIA (1)
BARHEIN	MONACO
BARBADOS	MONTSERRAT
BARBUDA	NAURU
BELIZE	NIUE
BERMUDA	NUOVA CALEDONIA
BRUNEI	OMAN
COSTARICA	PANAMA
DOMINICA	POLINESIA FRANCESE

ECUADOR	SAINT KITTS E NEVIS
EMIRATI ARABI UNITI	SALOMONE
FILIPPINE (1)	SAINT LUCIA
GIBILTERRA	SANIT VINCENT E GRANADINE
MAURITIUS	SANT'ELENA
GRENADA	SARK (ISOLE DEL CANALE)
GUATEMALA	SEYCHELLS
GUEMSEY –ISOLE DEL CANALE	SINGAPORE (1)
HERM –ISOLE DEL CANALE	SVIZZERA
HONG KONG (1)	TAIWAN
ISOLA DI MAN	TONGA
ISOLE CAYMAN	TUVALU (EX ISOLE ELLICE)
ISOLE COOK	URUGUAY
ISOLE MARSHALL	VANUATU
ISOLE TURKS E CAICOS	
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	
ISOLE VERGINI STATUNITENSI	
JERSEY – ISOLE DEL CANALE	
GIBUTI (EX AFAR E ISSAS)	

PAESI RECENTEMENTE ESCLUSI DALLA BLACK LIST

ANGOLA	Non sono più considerati "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detti Stati non richiede la comunicazione in esame, in quanto esclusi dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015.
GIAMAICA	
KENIA	
PORTORICO	
LUSSEMBURGO	Non è più considerato "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015.
SAN MARINO	Non è più considerato "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate

¹ Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015, la comunicazione in esame va comunque effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99

dall'11.3.2014.

Regime sanzionatorio

L'omissione della comunicazione black list, oppure l'esposizione nella stessa di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione – ai sensi dell'art. 1, co. 3, D.L. 40/2010 – della **sanzione amministrativa** di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, **elevata al doppio**. In particolare, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la Riforma del regime sanzionatorio, in vigore dall'1.1.2016, la **sanzione va da € 250 a € 2.000, ai fini in esame la stessa è elevata da € 500 a € 4.000.**

Sul punto, si segnala che è riconosciuto al contribuente il rimedio del **ravvedimento operoso**, a norma dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997 (C.M. 53/E/2010, par. 4.).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO